

RG 2/2020

TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Unica Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Cristina Tabacchi	Presidente
Dott. Dott.ssa Erica Passalalpi	Giudice relatore
Dott. Eugenio Tagliasacchi	Giudice

ha pronunciato il seguente decreto:

DECRETO

visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 12.2.2020 da Matrunita Mediterranea Srl ex art. 161, comma 6, L.F.;

vista la delibera notarile dell'Amministratore Unico in data 27.1.2020, in ottemperanza al disposto dell'art. 152 L.F.;

Visti, altresì:

- i bilanci degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018);
- la visura camerale della società;
- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- la dichiarazione di non avere presentato, nei due anni precedenti, altra domanda ex art. 161, comma 6, L.F. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- la situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2019;
- visto il dettaglio delle posizioni bancarie;

visti gli artt. 152, 160 e 161 L.F.;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, avendo la società istante la propria sede legale a Vado Ligure;

ritenuto che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 161, comma 6, L.F.;

rilevato che il ricorrente ha chiesto la concessione del termine di 60 giorni per la presentazione di domanda ai sensi dell'art. 182^{bis} L.F. o, in alternativa, della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F.;

rilevato che è pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento della società istante, come dalla stessa riferito, talché il termine va senz'altro fissato in giorni 60, ex art. 161, comma 10, L.F.;

ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina di apposito Commissario Giudiziale ex art. 161, comma 6, L.F.;



ritenuta, inoltre, l'opportunità di disporre i seguenti obblighi informativi a carico della società ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi 2 e 3, L.F. e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- deposito di una situazione patrimoniale quanto più aggiornata e comunque non anteriore alla data di deposito del ricorso;
- deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, della situazione patrimoniale aggiornata della società;
- deposito con produzione separata, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, della situazione finanziaria della società;
- deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto rapporti commerciali nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, sempre a cadenza mensile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto che la società istante debba assolvere ai predetti obblighi informativi sotto la vigilanza del nominando Commissario Giudiziale al quale, pertanto, dovrà trasmettere copia dei prospetti e relazioni elaborati;

rilevato che il Commissario Giudiziale è tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi informativi e a relazionare tempestivamente al Tribunale;

ritenuto di riservare ogni valutazione in ordine alla domanda *ex art. 169bis* della Legge Fallimentare, peraltro non riportata nelle conclusioni rassegnate, alla successiva eventuale presentazione di istanza più circostanziata sul punto;

PQM

Visto l'art. 161, commi 6 e ss., L.F.,

dichiara ammissibile la procedura preliminare al concordato preventivo di Matrunita Mediterranea Srl, con sede in Vado Ligure, Via Trieste 25;

nomina Commissario Giudiziale il Dott.ssa Sabrina Costamagna, con studio in Savona, Via Augusto Bazzino 3, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

dispone gli obblighi informativi di cui in parte motiva;



ordina la comunicazione al Registro delle Imprese del presente decreto per la sua iscrizione.

Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Savona, così deciso nella camera di consiglio del 26.2.2020

Il Giudice relatore

Dott.ssa Erica Passalalpi

Il Presidente

Dott.ssa Cristina Tabacchi

